

VERBALE COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA N. 3465/A/22 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, SMASSAMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE NEL SITO DI LO SPESSO, NEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE), PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ALL'INTERNO DELLO STIR DI CAIVANO (NA)" – GIG 923752679 CUP B71E22000060001 - VERBALE COMMISSIONE DI GARA N. 5

Verbale n. 5 del 27.09.2022

Seduta Pubblica

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale n. 448 del 20.06.2022 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad infrastrutture, è stata avviata la procedura aperta n. 3465/A/2022 "servizio di caratterizzazione, smassamento e trasporto di rifiuti stoccati in balle nel sito di lo spesso, nel comune di Villa Literno (CE), presso l'impianto di trattamento all'interno dello STIR di Caivano (NA)";
- con Decreto Dirigenziale n. 600 del 29.08.2022 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad infrastrutture, è stata nominata la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecnico-economiche della procedura n. 3465/A/2022 composta:

Ing. Antonio De Falco	Presidente
Avv. Maria Imparato	Componente
Dott.ssa Emanuela De Rosa	Componente

Tanto premesso, in data 27.09.2022, alle ore 11,35 si è riunita presso la stanza n.60, primo piano, di Via S. Lucia n.81, la su indicata commissione per lo scioglimento della riserve di cui alla precedente seduta.

Sono presenti i rappresentanti e delegati degli operatori economici partecipanti già identificati nella precedente seduta, in particolare:

- 1 il dott. Giovanni Gentile legale rappresentante della Gentile Ambiente S.p.a.;
- 2 il dott. Antonio Simonelli delegato dell'operatore economico Ecosistem.

L'odierna seduta pubblica rappresenta il prosieguo della seduta di cui al verbale n. 4 del 20/09/2022. In sintesi nella precedente seduta, successivamente all'apertura della busta offerta economica della società Ecosistem, la Commissione ha rilevato che la detta offerta non ha fornito le ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 23 comma 7 del Disciplinare di gara in particolare la lett. c) nella parte in cui " deve contenere espressi impegni circa:

- la validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
- la remuneratività della stessa."



Il rappresentante della Soc. Ecosistem, nella precedente seduta di gara, ha fatto rilevare, innanzitutto, che il modello A6 allegato al bando non corrisponde al modello dell'offerta economica in quanto riguarda la dichiarazione dei familiari conviventi; in secondo luogo, ha evidenziato che all'atto della presentazione dell'offerta la Società aveva già dichiarato di osservare espressamente il disciplinare di gara e pertanto la detta sottomissione ricomprenderebbe, altresì, le dichiarazioni di cui all'art. 23 comma 7 del disciplinare.

Il rappresentante della soc. Gentile Ambiente, sempre nella seduta del 20 settembre, ha dichiarato a sua volta che, al contrario, la mancanza di detta dichiarazione escluderebbe la società Ecosistem come desumibile dal tenore della norma del disciplinare.

La Commissione si è riservata al fine di operare gli opportuni approfondimenti, e nella presente seduta pubblica del 27 settembre 2022, sciogliendo la riserva, ammette la detta società al soccorso procedimentale, per le motivazioni di seguito rappresentate.

Il Consiglio di Stato, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del "correttivo" di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017, aveva sottolineato, in relazione all'art. 83, l'opportunità di conservare un '*soccorso procedimentale*', nettamente distinto dal '*soccorso istruttorio*', in virtù del quale le stazioni appaltanti in sede di gara possono richiedere, in caso di dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell'offerta medesima.

Il soccorso procedimentale non consente di integrare o di regolarizzare la domanda di partecipazione carente in qualche aspetto, ma, esclusivamente, di specificare il contenuto dell'offerta alla luce del chiarimento richiesto dalla stazione appaltante.

Alla luce di quanto esposto, oramai la costante giurisprudenza ammette il soccorso procedimentale, nei casi in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste si rivelino utili per risolvere dubbi riguardanti «gli elementi essenziali dell'offerta», mediante l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo, ma che servono a ricercare l'esatta volontà del partecipante alla gara, in modo tale da superare eventuali ambiguità.

Il «soccorso procedimentale» non comporta il superamento dei limiti di ammissibilità delle integrazioni dell'offerta di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, qualora detti chiarimenti non danno luogo ad una modifica dell'offerta presentata in gara, ma è ammesso, in quanto finalizzati a consentire l'interpretazione delle offerte e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale. (Cds. n. 1225/2021 e 680/2020 e 7353/2022).

Orbene, nel caso che ci occupa, la richiesta di chiarimenti volti a precisare l'esatta volontà del partecipante alla gara non rappresenta una integrazione dell'offerta la quale rimane ferma nella sua formulazione.

La necessità, ravvisata dalla Commissione di richiedere chiarimenti volti a precisare la volontà del concorrente, discende altresì:



1. dalla verifica, effettuata dalla Commissione nella seduta pubblica del 20/09/2022, del rilievo esposto dalla Ecosistem che tra gli allegati del portale di gara il modello offerta economica non compare, in quanto il modello A6 indicato all'art. 23 del Disciplinare quale modello di offerta economica, in realtà riguarda la dichiarazione dei familiari conviventi.

2. dalla ulteriore dichiarazione della società Ecosistem sempre nella seduta pubblica del 20/09/2022 che "... che nell'istanza di partecipazione al punto 1 si è accettata senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio approvato con relativo decreto di indizione...".

Appare, dunque, necessario che la Commissione, tramite il portale gare, richieda al concorrente Ecosistem di chiarire, entro 10 gg, la effettiva volontà in ordine alle disposizioni di cui al disciplinare così come esplicitate nel presente verbale.

Il Dott. Giovanni Gentile dichiara: *"che le condizioni di ambiguità espresse non sussistono in quanto, seppur il modello A6 era riferito alla dichiarazione dei familiari conviventi, gli operatori economici qualificati come i partecipanti alla gara non possono essere stati tratti in errore, a maggior ragione del fatto che la società Ecosistem ha espressamente seguito l'art. 23 dal comma 1 al comma 6 mancando solamente il comma 7 dove venivano richiesti espressi impegni. Pertanto l'offerta economica di Ecosistem così composta risulta parziale e irregolare violando le disposizione del disciplinare e quindi richiamando il comma 11 dell'art. 27 del disciplinare rientra pienamente nelle cause di esclusione così come di seguito citato : <<presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse>>. Inoltre, sempre il comma 11, il disciplinare contempla l'esclusione anche per la mancata separazione dell'offerta economica e tecnica, ovvero inserimenti di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa; pertanto, le dichiarazioni del punto 1 dell'istanza non possono essere correlate al mancato impegno da dichiarare sulla validità dell'offerta sulla remuneratività e invariabilità del prezzo."*

Il dott. Simonelli esplicita che *"quanto dichiarato dalla società Gentile Ambiente S.p.A. non attiene alla ammissibilità del soccorso procedimentale."*

La seduta è sciolta alle ore 12:30

Del che verbale, che previa lettura conferma viene sottoscritto dagli intervenuti.

Il Presidente

ing. Antonio De Falco

Il Componente

dott.sa Maria Imparato

Il Componente

dott.sa Emanuela De Rosa

Per gli operatori economici:

Giovanni Gentile

Antonio Simonelli